



08.10/000030-01  
DIRA41000 - 2013/123

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE  
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO  
UFFICIO V.I.A.

**Oggetto:** D. LGS. 152/06 E S.M.I., L.R. 14 DICEMBRE 1998, N. 40 E S.M.I.. PROGETTO DI COLTIVAZIONE DI CAVA IN LOCALITA' CRIVELLA INFERIORE - LOTTI 1, 2, 3 E 1A, 1B (CANTIERE BASSO) IN COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE.  
PROPONENTE: B.F.P. S.N.C. DI BRUNO FRANCO PAOLO, SEDE LEGALE VIA BIBIANA 3/5, BAGNOLO PIEMONTE PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Premesso che:**

- In data 19 ottobre 2012 con prot. n. 90035, il Sig. Paolo Bruno Franco, legale rappresentante della ditta B.F.P. s.n.c. - con sede legale in Via Bibiana 3/5, Bagnolo Piemonte, ha depositato presso la Provincia di Cuneo, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto di coltivazione di cava in località Crivella Inferiore – Lotti 1, 2, 3 e 1A, 1B (cantiere basso), in Comune di Bagnolo Piemonte.
- Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", pubblicato in data 19.10.2012.
- Sul BURP n. 46 del 15.11.2012 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento.
- L'intervento in oggetto rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'Allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., e prevede l'ampliamento dell'esistente coltivazione di cava di pietra ornamentale (Pietra di Luserna), ubicata lungo il versante in sinistra orografica del Rio Cassule che, più a valle, dopo la confluenza con il Rio Conformo, assume la denominazione di Comba Travesero. La cava in esame, che appartiene al Polo Estrattivo di "Bricco Volti", così come individuato ai sensi del D.P.A.E. - II° Stralcio, interessa un'area di circa 8.300 mq., per un volume previsto di movimentazione di circa 82.000 mc. nelle due fasi di lavoro, della durata di cinque anni ciascuna. Si prevede di ampliare la coltivazione in corrispondenza dei lotti 1A e 1B, mantenendo l'inclinazione dei fronti di scavo esistenti, ribassando il piazzale e realizzando un muro di contenimento della scarpata di raccordo con l'area di scavo limitrofa, già esistente.
- Nei termini stabiliti dall'art. 14, c. 1, lett. b) della L.R. 40/98 e s.m.i., e dall'art.24, c. 4 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 27 novembre 2012, si è svolta la Conferenza di Servizi convocata ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al fine di svolgere il sopralluogo necessario per l'istruttoria tecnica finalizzata l'espressione del parere di cui alla norma succitata.
- Il 20 dicembre 2012 si è riunita, in sede istruttoria, la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati nel procedimento, per svolgere una prima valutazione integrata dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la gestione dell'intervento estrattivo in progetto, e cioè quelle da acquisire ai sensi della L.R. 69/1978 e s.m.i., della L.R. 45/89 e s.m.i. e del D.Lgs. 42/04 e s.m.i..
- Il proponente è stato invitato a partecipare ed è intervenuto a detta Conferenza, nel corso della quale, come più approfonditamente descritto nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stata rilevata la necessità di acquisire documentazione integrativa, successivamente dettagliata con nota provinciale prot. n. 1917 del 10.01.2013. Da quest'ultima data, i termini del procedimento sono stati interrotti.
- In data 22.02.2013, con l'avvenuto deposito delle integrazioni, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la sua conclusione.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 23 aprile 2013 è stata convocata e si è svolta -in sede decisoria - la 2<sup>a</sup> Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già acquisiti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi dell'ufficio provinciale Cave, del Comune di Bagnolo Piemonte e di ARPA Piemonte, per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, e precisamente:

- Parere tecnico favorevole espresso dalla **Provincia - ufficio Cave**, a nome della Conferenza di Servizi provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere, contenuto nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*", consegnato agli atti della Conferenza, attiene sia l'espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale, sia il parere favorevole circa il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale, ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., **per anni cinque** a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale. Detto parere tecnico favorevole, è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato Elaborato tecnico, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 1**).
- Parere favorevole con condizioni del **Comune di Bagnolo Piemonte** circa il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i., espresso con nota prot. ric. n. 34515 del 23.04.2013 (**ALLEGATO 2**).
- Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., rilasciata dal Comune di Bagnolo Piemonte, così come comunicato con nota prot. ric. n. 34518 del 23.04.2013, che si allega in copia al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 3**).
- Parere favorevole con prescrizioni espresso dalla **Regione Piemonte – Direzione OO.PP. Settore Prevenzione del Rischio Geologico** con nota prot. ric. n. 36609 del 30.04.2013, che si allega in copia al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 4**).
- Si dà atto che la **Regione Piemonte – Settore Montagna**, con nota prot. ric. n. 100693 del 27.11.2012, ha comunicato che non è necessaria l'espressione del parere di competenza ex L.R. 45/89 e s.m.i., poiché l'area oggetto di trasformazione non interessa alcuna superficie boscata.
- In applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., sono da considerarsi acquisiti in senso favorevole i pareri dell'ASL CN1, della Comunità Montana Valli del Monviso, della Regione Piemonte Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, del Ministero Beni ed Attività culturali Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per il Piemonte, in quanto detti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale dell'intervento in esame, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, nonché nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto gli impatti generati dalla realizzazione del progetto, tenuto conto di quelli già esistenti nell'area estrattiva di riferimento, si possono ritenere accettabili, in considerazione del contesto già fortemente compromesso per la presenza di numerose cave, che hanno sostanzialmente modificato l'ambiente in modo rilevante e, pertanto, l'attuazione dell'intervento non comporterà significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite e consentirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.
- Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto è subordinata alle seguenti prescrizioni:
  1. l'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata sui mappali richiesti dall'istante, come da progetto presentato;
  2. siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività;

3. entro il 31 gennaio di ogni anno la Ditta autorizzata è tenuta alla presentazione di una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento degli interventi di coltivazione, di riprofilatura morfologica e di recupero ambientale eseguiti, specificando le volumetrie di materiale movimentato e fornendo una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo;
4. entro la medesima scadenza di cui al precedente punto 3, in relazione ai disposti del D.Lgs. 117/2008 dovrà essere presentata una nota che riporti i risultati del monitoraggio annuo della consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistenti in cava, attraverso il loro rilevamento topografico, e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione dei cumuli dovrà essere pertanto riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento annuale;
5. prima della ripresa dei lavori di coltivazione dovrà essere realizzata la vasca di decantazione prevista nella documentazione presentata, in cui dovranno essere convogliate tutte le acque provenienti dall'area di cava. Al completamento della vasca, dovrà essere inviata comunicazione corredata da documentazione fotografica alla Provincia di Cuneo ed al Comune di Bagnolo Piemonte attestante la corretta esecuzione dei lavori;
6. per quanto riguarda i lavori di realizzazione della viabilità di accesso al ciglio di cava, in particolare per i tratti di neo-realizzazione, la Ditta dovrà provvedere, in stretta successione temporale con gli scavi di apertura del tracciato, al raccordo morfologico delle scarpate con il versante; inoltre, entro la prima stagione vegetativa utile successiva ai lavori di scavo, dovranno essere scrupolosamente realizzati tutti gli interventi di rivegetazione sulle aree non interessate da passaggio dei mezzi;
7. durante la fase di impostazione dei nuovi fronti di scavo (F1 e F2) che richiedono la realizzazione di importanti opere di sostegno, dovrà essere verificata l'effettiva potenza di materiale detritico e di conseguenza delle quote alle quali impostare dette opere. Qualora si rilevassero delle condizioni differenti dalle ipotesi progettuali formulate, la Ditta dovrà provvedere alla predisposizione di un aggiornamento delle verifiche di stabilità;
8. si ritiene necessario inoltre che venga data comunicazione al Servizio di Polizia Mineraria della Provincia di Cuneo dell'inizio dei lavori di impostazione dei fronti sopra citati;
9. durante tutto l'intervento, sui fronti di cava derivanti dalla coltivazione, dovranno essere periodicamente condotti rilievi geostrukturali aggiornati, al fine di verificare le caratteristiche dell'ammasso roccioso oggetto di coltivazione, provvedendo all'individuazione della presenza di cunei potenzialmente instabili;
10. in ogni fase di intervento, le operazioni di coltivazione, di riempimento e di recupero ambientale dovranno essere correttamente coordinate evitando di condurre lavorazioni contemporanee sui diversi piazzali di cava al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza;
11. inoltre, lungo il perimetro di valle dei piazzali di coltivazione, dovranno essere realizzati i cordoli in blocchi previsti in progetto, avendo cura di provvedere al loro corretto riposizionamento a seguito di ogni ribasso;
12. analogo cordolo di protezione andrà posizionato lungo il tracciato della Strada della Bearlassa in corrispondenza del fronte F3;
13. lungo il perimetro del piazzale di servizio di quota 1290 m s.l.m., di quello intermedio a quota 1260 m s.l.m. ed al limite con il lotto 4 dovrà essere posizionata una recinzione metallica ancorata a blocchi di cava così come descritto nella Tavola 7/bis (Planimetria di progetto II fase) della documentazione progettuale integrativa;
14. entro la prima stagione vegetativa utile successiva all'impostazione del ciglio di cava dovranno essere scrupolosamente portati a termine gli interventi di risistemazione morfologica e rivegetazione delle aree compromesse;

15. le pedate dei gradoni risultanti dall'evolversi della coltivazione durante le diverse fasi di progetto dovranno essere interessate da lavori di recupero ambientale, prima di procedere ai successivi ribassi;
16. relativamente alla regimazione delle acque superficiali, siano previste operazioni di pulizia del fondo dei piazzali dal materiale limoso presente e sedimentato, al fine di facilitare le infiltrazioni idriche nella roccia ed i pompaggi periodici, con riduzione del carico solido nella progettata vasca di decantazione;
17. sia in fase di coltivazione che al termine degli interventi di recupero ambientale, sia assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche, provvedendo all'adeguamento ed alla manutenzione delle rete di drenaggio prevista nelle aree interessate dalla coltivazione.
18. In particolare dovranno essere poste in atto tutte le cautele necessarie durante la posa della canaletta prevista a monte del fronte laterale F2 al fine di garantire un adeguato immersionamento degli elementi costituenti il canale di gronda nel substrato esistente;
19. tutte le canalette previste in terra dovranno essere prontamente inerbite mediante un idoneo miscuglio erbaceo;
20. dovrà essere assicurata la corretta gestione delle acque intercettate dal sistema di raccolta in accordo con i gestori dei lotti adiacenti anche nei periodi di inattività delle cave. Qualora non risultasse possibile provvedere allo smaltimento delle acque raccolte, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia di Cuneo ed al Comune di Bagnolo, al fine di individuare una modalità di adeguamento del progetto autorizzato ex L.R. 69/78;
21. i materiali di scarto derivanti dall'attività estrattiva, che non troveranno impiego come prodotti secondari all'esterno del bacino estrattivo di Bagnolo P.te e che non verranno impiegati nelle operazioni di riempimento al termine della coltivazione, dovranno essere conferiti esclusivamente nel sito di discarica consortile Bricco Volti secondo le quote in capo alla Ditta, come dichiarato nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione ai sensi del D. Lgs. 117/2008;
22. il riempimento del vuoto minerario al termine della coltivazione dovrà avvenire esclusivamente con rifiuti da estrazione individuati ai sensi del D.Lgs. 117/2008, provenienti dal bacino estrattivo di Bagnolo P.te, come indicato in progetto;
23. la posa in opera del materiale per la ricostituzione della morfologia definitiva, come previsto nella configurazione finale illustrata in progetto, dovrà avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati;
24. la coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente parere;
25. per quanto possibile dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione, sia ai conseguenti lavori di recupero ambientale, per i diversi lotti di cava;
26. negli interventi di riprofilatura morfologica finale, sia dei fronti in roccia che delle scarpate in materiale di sfrido, dovranno essere rispettate le geometrie verificate in progetto;
27. al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale;
28. in considerazione delle difficili condizioni stagionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina potenziata;
29. tutte le scarpate e le aree non interessate dal passaggio dei mezzi, risultanti dall'apertura delle nuove piste di accesso alle diverse porzioni di cava, dovranno essere prontamente recuperate mediante opportuni interventi di inerbimento, che dovranno essere realizzati con

- adeguate tecniche di idrosemina a spessore, entro la prima stagione vegetativa utile successiva alla realizzazione della pista;
30. l'impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà l'area di cava dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile;
  31. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
  32. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dal termine degli interventi di recupero.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Visti:**

il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;  
il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;  
il D.Lgs. il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;  
il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227;  
la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;  
la L.R. 01.12.2008, n. 32;  
la L.R. 22.11.1978, n. 69 e s.m.i.;  
la L.R. 26.04.2000, n. 44;  
la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i.;  
la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;  
il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”;  
lo Statuto;  
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

**Valutate** le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 20 dicembre 2012 e del 22 aprile 2013, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

**Preso atto** delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

**Accertato** quindi che –alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 22 aprile 2013- sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nei precedenti punti da 1 a 32, nonché di quelle espresse negli Allegati 1, 2 e 4.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

**DISPONE**

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di coltivazione di cava in località Crivella Inferiore – Lotti 1, 2, 3 e 1A, 1B (cantiere basso) in Comune di Bagnolo Piemonte, presentato da parte della ditta B.F.P. S.n.c. - con sede legale in Via Bibiana 3/5, Bagnolo Piemonte, in quanto gli impatti generati dall'apertura del nuovo settore di coltivazione, riconducibili a quelli già esistenti nell'area estrattiva di riferimento, si possono ritenere accettabili in considerazione del contesto già fortemente compromesso per la presenza di numerose cave, che hanno già sostanzialmente modificato l'ambiente in modo rilevante e pertanto l'attuazione dell'intervento non comporterà

significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite e consentirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.

3. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni già riportate ai punti da 1 a 32 delle premesse, che qui integralmente si richiamano.
4. **DI RINVIARE** il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., comprensiva dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
5. **DI SUBORDINARE** il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 4., al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti, di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.*", di quelle del Comune di Bagnolo Piemonte e della Regione Piemonte – Direzione OO.PP. Settore Prevenzione del Rischio Geologico.
6. **DI CONSIDERARE ACQUISITI** in senso favorevole, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L 241/1990 e s.m.i., i pareri dell'ASL CN1, della Comunità Montana Valli del Monviso, della Regione Piemonte Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, del Ministero Beni ed Attività culturali Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per il Piemonte, in quanto detti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
7. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 4, costituisce atto di avvio del procedimento di variante del vigente strumento urbanistico.
8. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
9. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché l'autorizzazione di cui ai punti 4 e 5 sono rilasciati:
  - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 30, Cuneo;
  - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
  - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3.
10. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e di stabilire di conseguenza, a tal fine, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo;
11. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data del rilascio del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato, anche in parte, entro cinque anni dalla pubblicazione del

presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

**12. DI INVIARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

**13. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*" (ALLEGATO 1);
- nota prot. ric. n. 34515 del 23.04.2013 con parere favorevole con condizioni del Comune di Bagnolo Piemonte circa il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i. (ALLEGATO 2);
- nota prot. ric. n. 34518 del 23.04.2013 con l'Autorizzazione paesaggistica n. 15 del 16.04.2013 del Comune di Bagnolo Piemonte (ALLEGATO 3);
- parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte – Direzione OO.PP. Settore Prevenzione del Rischio Geologico con nota prot. ric. n. 36609 del 30.04.2013 (ALLEGATO 4).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE  
Dott. Alessandro RISSO